



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 11.2018

Seregno, 26 marzo 2018

REDDITI LAVORO AUTONOMO – COMPENSI E COSTI

Si illustrano di seguito alcuni dei principali aspetti del lavoro autonomo artistico o professionale.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE di LAVORO AUTONOMO

Avviene secondo il **principio di cassa**, in base alla differenza tra i **compensi incassati** e le **spese effettivamente sostenute** nell'esercizio della professione (art. 54, co. 1, D.P.R. 917/1986).

SONO CONSIDERATI COMPENSI:

1. Compensi in denaro o in natura;
2. Partecipazione agli utili;
3. Interessi moratori e per dilazioni di pagamento, maturati su crediti di prestazioni di lavoro autonomo;
4. Contributi a carico dei lavoratori e percentuale del 4% del contributo Inps, gestione separata, che i professionisti senza autonoma Cassa di previdenza possono addebitare in fattura ai clienti.

Attenzione – I contributi previdenziali e assistenziali dovuti alle autonome Casse di previdenza, previsti per legge a carico del committente, non sono considerati compensi (es. contributo del 4% dei dottori commercialisti ecc.).

COSTI DEDUCIBILI

Regola generale: i professionisti possono portare in deduzione del proprio reddito imponibile le spese effettivamente pagate, esclusivamente se: (i) **inerenti**, cioè attinenti con l'attività di lavoro autonomo svolta dal professionista; (ii) **Documentate**, deve essere provato il sostenimento della spesa. La prova può essere costituita da qualsiasi documento fiscalmente valido (fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante). Non è deducibile lo scontrino fiscale generico senza nominativo o codice fiscale.

Alcune spese sostenute, pur avendo gli elementi sopra indicati, non consentono la deduzione fiscale del costo. Infatti per disposizione di legge viene considerata parziale l'inerenza di alcune spese. In particolare:

Spese interamente deducibili – Si tratta delle spese quotidiane sostenute per l'esercizio dell'attività artistica o professionale. A titolo meramente esemplificativo riportiamo alcuni esempi:

- Spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono;
- Spese di cancelleria;
- Libri, riviste, enciclopedie necessarie per l'aggiornamento professionale;
- Premi di assicurazione per rischi specifici inerenti l'attività.
- Altre spese inerenti la professione.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Spese parzialmente deducibili – Si tratta delle seguenti spese, inerenti l'attività di lavoro autonomo, per le quali la legge prevede una diversa percentuale forfettaria di deducibilità:

- Alberghi e ristoranti – nei limiti del 75% dell'importo sostenuto, e comunque nei limiti del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- Spese gestione auto – nel limite del 20% senza limite inerenti a quel bene, quali le spese per bollo, assicurazione auto, carburante relativa all'auto (scheda carburante), pedaggi autostradali, nonché tutti i costi di manutenzione sostenuti per quell'auto.
- Rappresentanza – nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (es. omaggi alla clientela, cene offerte a clienti);
- Convegni, congressi, corsi di aggiornamento – 50% dell'ammontare, ivi comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione. Le spese alberghiere e di ristorazione vanno assunte nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nel limite del 50%;
- IRAP – è deducibile la quota IRAP imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti. Inoltre, è deducibile, in presenza di interessi passivi, il 10% dell'IRAP totale del periodo d'imposta.

La deducibilità dei beni strumentali – Un bene è strumentale quando è possibile considerarlo un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo.

- **Beni di proprietà** ad uso esclusivamente strumentale – Si tratta ad esempio di mobili, arredi, macchine d'ufficio, computer, ecc. utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività. Per tali i beni strumentali è deducibile una quota di ammortamento stabilita dal D.M. 31 dicembre 1988. Per i beni di costo inferiore ai €. 516,46 è consentita la deducibilità integrale nell'anno;
- **Beni di proprietà ad utilizzo promiscuo** – In caso di beni utilizzati sia per l'esercizio della professione che per uso personale o familiare, la deducibilità delle quote di ammortamento è ammessa nella misura del 50%. Per i telefoni cellulari, le quote di ammortamento, sono deducibili nella misura dell'80%;
- **Beni in leasing** – I canoni di leasing sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta, secondo il principio di competenza, a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente. Per i beni che hanno un utilizzo promiscuo, le spese di utilizzo, manutenzione e i canoni di noleggio sono deducibili del 50%;
- **Mezzi di trasporto** – La deducibilità parziale è ammessa limitatamente ad un solo veicolo. Le quote di ammortamento sono soggette alle seguenti limitazioni:
Deduzione al 20% dei costi di acquisto e impiego, nel limite massimo di 1 veicolo per ciascun professionista e nel limite massimo del costo di acquisto di automezzi € 18.075,99; motocicli € 4.131,66 e ciclomotori € 2.065,83.
Deduzione al 20% del noleggio nel limite massimo per automezzi € 3.615,20, motocicli € 774,69 e ciclomotori € 413,17.
Quindi nel caso di autoveicolo, max deduzione del costo di acquisto anno di € 903,80 (per 4 anni di ammortamento) - Noleggio deduzione annua € 723,04.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- **Immobili strumentali** – Per tali beni acquistati o costruiti dopo il 31.12.2009 non è deducibile alcun importo, né a titolo di ammortamento né a titolo di rendita catastale. La deduzione dei canoni di locazione è ammessa in un periodo non inferiore a 12 anni. Non rileva la durata del contratto. E' in deducibile il canone relativo all'area sottostante. Immobili ad uso promiscuo deduzione al 50%

REGIMI CONTABILI

FORFETARIO - MINIMO - Incassi fino € 30.000 Nessun registro
SEMPLIFICATA 1a modalità - Regime naturale - incassi oltre 30.000 Registro IVA ACQUISTI (Spese) Reg. IVA FATTURE EMESSE (Parcelle) Registro IRPEF PAGAMENTI e INCASSI
SEMPLIFICATA 2a modalità - Regime naturale - incassi oltre 30.000 Registro IVA ACQUISTI (Spese) con sezione IRPEF Reg. IVA FATTURE EMESSE (Parcelle) con sezione IRPEF
ORDINARIA - solo su opzione Registro IVA ACQUISTI (Spese) Reg. IVA FATTURE EMESSE (Parcelle) Registro CRONOLOGICO dei COMPONENTI di REDDITO e delle MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE Registro BENI AMMORTIZZABILI (dal 21.2.1997 non è più obbligatorio, purché le relative annotazioni vengano effettuate sul Registro IVA ACQUISTI entro il termine della dich. dei redditi).

NOTE AGGIUNTIVE

REGISTRO delle SOMME in DEPOSITO: in questo registro notai, avvocati e commercialisti possono registrare le somme anticipate dai clienti sia quale corrispettivo che quale anticipo spese da sostenere in nome e per conto del cliente, emettendo la relativa parcella entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tali somme (art. 3, D.M. 31.10.1974).

CONTO DEDICATO: relativamente ad atti ricevuti o autenticati quali quelli che comportano il trasferimento della proprietà di immobili o di aziende, o gli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su immobili e aziende, prevede l'obbligo di versare su un apposito conto dedicato il prezzo o corrispettivo e le altre somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, imposte e contributi.

Gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo vengono svincolati e versati, a cura del notaio o di altro pubblico ufficiale, alla parte venditrice solo dopo che siano state portate a termine le formalità di registrazione e di trascrizione e sia stata verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto. (Art.1, co. 63 L. 27.12.2013, n.147).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

COMPENSI CORRISPOSTI con ASSEGNO o BONIFICO: il compenso professionale percepito con assegno bancario/circolare va imputato al periodo d'imposta in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, vale a dire quando gli viene consegnato materialmente dal committente/debitore (R.M. 29.5.2009, n. 138/E). Se il compenso del professionista viene pagato tramite bonifico bancario, il momento in cui il professionista consegue l'effettiva disponibilità delle somme coincide con quello dell'accredito sul proprio conto corrente. Lo stesso professionista dovrà scomputare la ritenuta subita nel periodo d'imposta in cui il compenso relativo concorre a formare il reddito professionale (C.M. 23.6.2010, n. 38/E).

Le **SPESE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO** sostenute direttamente dal committente, a favore del professionista che effettua la prestazione, sono escluse dalla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

Articolo 54 DPR 917/1986 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Articolo 19 DPR 600/1973 - Scritture contabili degli esercenti arti e professioni